



# COMUNE DI ARICCIA

## PROVINCIA DI ROMA

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 01/06/2012

Atto n. 13

Oggetto: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno UNO, del mese di GIUGNO, alle ore 12:03 nella Sede Comunale, è presente la  
Dott.ssa Enza Caporale nella qualità di COMMISSARIO nominato con decreto del prefetto di Roma del 16 marzo 2012.

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Claudia Tarascio

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO E RICHIAMATO** l'art.7 – comma 1 – del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 e ss.mm.ii., disposizioni in materia di federalismo municipale, con il quale, in attuazione della legge n.42 del 2009, e successive modificazioni, sono state introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale, ovvero:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria;

**VISTI E RICHIAMATI** gli artt.8 e 9 del medesimo decreto sul federalismo municipale, con i quali sono state meglio definite sia la natura che la disciplina dell'imposta municipale propria, inizialmente prevista con decorrenza dall'anno 2014, e sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili;

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.284 del 6 dicembre 2011), convertito – con modificazioni – nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n.251) recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*;

**VISTO** il D.L. 2 marzo 2012 n.16, convertito – con modificazioni – nella legge 26 aprile 2012, n.44 recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”*;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/05/2012 n.3/DF;

**VISTO** in particolare l'articolo 13 del sopra richiamato D.L. 201/2011, con il quale è stata disposta l'anticipazione – in via sperimentale – dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, su tutto il territorio nazionale, con applicazione a regime della stessa fissata al 2015;

**CONSIDERATO:**

- tra l'altro, che il medesimo articolo ha esteso la base imponibile della nuova imposta anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale, oltre che determinato le aliquote base, rispettivamente 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 7,6 per mille per gli altri immobili, e modificato i moltiplicatori delle rendite, ai fini della determinazione dell'imposta da corrispondere;
- che la norma fa comunque salva la potestà regolamentare degli Enti locali, in materia di tributi locali e di determinazione delle relative aliquote, consentendo ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili;

**RILEVATO** che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all'abitazione principale, dovrà compensare l'abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa, mentre il gettito derivante dagli altri immobili, calcolato ad aliquota base, viene introitato direttamente dallo Stato in misura pari al 50%;

**CONSIDERATA** la complessità della disciplina e soprattutto il carattere sperimentale dell'applicazione della nuova imposta, che determinano una oggettiva difficoltà ad effettuare proiezioni pienamente affidabili riguardo al gettito atteso;

**DATO ATTO** tra l'altro che, secondo quanto disposto dal comma 17 del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011, le differenze di gettito stimato ad aliquota di base derivanti dall'applicazione della nuova imposta determineranno corrispondenti variazioni sul fondo sperimentale di riequilibrio, istituito a mente dell'articolo 2 del citato decreto n.23/2011 e ss.mm.ii.;

**RILEVATO** pertanto che, al fine di poter mantenere i necessari equilibri di bilancio, anche in virtù dei ripetuti provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, si rende necessario determinare, in fase di prima applicazione, un'aliquota di base pari allo 0,95 per cento, corrispondente all'aliquota di base fissata dall'art.13 – comma 6 – del D.L. 201/2011 (0,76 per cento), incrementata di 0,19 punti percentuali, mantenendo invece l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, come già disposto dal comma 7 del medesimo art.13 sopra richiamato;

**DATO ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012, fatta comunque salva l'espressa previsione di cui all'art.13 – comma 12-bis del D.L. 201/2011, convertito – con modificazioni – nella legge n.214/2011 e ss.mm.ii., che consente, mediante adozione di un apposito D.P.C.M., la modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni fino al 10 dicembre 2012, al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012, oltre che la possibilità per questo Comune di intervenire, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del T.U.E.L. entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati a seguito della verifica del gettito reale riscontrato alla scadenza della prima rata;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 – comma 2 – del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTA** la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – prot. n.5343 del 06/04/12, relativa all'avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

**VISTO E RICHIAMATO** l'articolo 52 del D.Lgs. 20 dicembre 1992 n.504 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni ed integrazioni;

### **DELIBERA**

- istituire nel Comune di Ariccia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011 e dell'articolo 13 del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii., l'Imposta Municipale Propria – IMU – in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- determinare, per l'anno 2012, le seguenti misure di aliquote ai fini dell'imposta Municipale Propria – IMU:
  - aliquota ordinaria nella misura dello 0,95% (zerovirgolanovantacinqueper cento), corrispondente all'aliquota di base fissata dall'art.13 – comma 6 – del D.L. 201/2011 (0,76 per cento), incrementata di 0,19 punti percentuali;
  - aliquota abitazione principale e per le relative pertinenze, come definite dall'art.13 – comma 2 – del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii., nella misura dello 0,4% (zerovirgolaquattroper cento), come già disposto dal comma 7 del medesimo art.13 sopra richiamato;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 nella misura dello 0,2% (zerovirgoladuepercento), come già disposto dal comma 8 del medesimo art.13 sopra richiamato;
- fare comunque salvo e confermato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 – comma 12-bis del D.L. 201/2011, convertito – con modificazioni – nella legge n.214/2011 e ss.mm.ii., nel caso in cui intervenga, entro la data stabilita del 10 dicembre 2012, un apposito D.P.C.M. di modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni, tale variazione determinerà conseguentemente e corrispondentemente le aliquote stabilite a livello comunale con la presente deliberazione;
- dare atto che la tabella esplicativa per il calcolo dell'imposta municipale propria – IMU. – da applicarsi all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è la seguente:

<b>MOLTIPLICATORE IMU e ALIQUOTE</b>			
<b>CATEGORIA CATASTALE</b>	<b>MOLTIPLICATORE IMU</b>	<b>ALIQUOTA IMU Abitazione principale %</b>	<b>ALIQUOTA IMU Ordinaria %</b>
A (diverso da A/10), C/2, C/6, C/7	160	0,4	0,95
B C/3, C/4, C/5	140		0,95
A/10 e D/5	80		0,95
D (escluso D/5)	60		0,95
C/1	55		0,95
Fabbricati rurali uso strumentale			0,2

- determinare, per l'anno 2012, le seguenti misure di detrazioni/agevolazioni ai fini dell'imposta Municipale Propria – I.M.U.:
  - detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (in misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali ammissibili, ovvero C/2, C/6, e C/7), in misura pari ad € 200,00 (duecento/00) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimori e risieda abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sino ad un massimo complessivo della detrazione di € 400,00 (quattrocento/00), con espressa esclusione di qualsiasi ipotesi di rimborso nel caso in cui le detrazioni superino l'importo dell'imposta da pagare;
  - applicazione dell'aliquota ridotta nella misura dello 0,4% (zerovirgolaquattropercento) nel caso di unica abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero sanitario o seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, né occupate dall'eventuale nudo proprietario;

- dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art.172 – comma 1 – lettera e) – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante trasmissione telematica della stessa sul portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 52 – comma 2 – secondo periodo – del D.Lgs. n.446/1997 e ss.mm.ii., come da apposita comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale prot. n.5343 del 06/04/12;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii..



# COMUNE DI ARICCIA

## PROVINCIA DI ROMA

Ufficio proponente: AREA II°-PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Del 29/05/2012 N° 15

OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

Cap. _____	Competenza .....	Residui .....	Somma stanziata	(+) € .....
			Variazione in aumento	(+) € .....
			Variazione in diminuzione	(+) € .....
			Somme già impegnate	(+) € .....

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTA

Somma disponibile € .....

come nel prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva

spesa di € .....

Il Responsabile di Area

Data \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** dell'atto il seguente parere:

Ariccia, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Dott. Claudio Fortini

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** dell'atto il seguente parere:

Ariccia, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

## **IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO E RICHIAMATO** l'art.7 – comma 1 – del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 e ss.mm.ii., disposizioni in materia di federalismo municipale, con il quale, in attuazione della legge n.42 del 2009, e successive modificazioni, sono state introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale, ovvero:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria;

**VISTI E RICHIAMATI** gli artt.8 e 9 del medesimo decreto sul federalismo municipale, con i quali sono state meglio definite sia la natura che la disciplina dell'imposta municipale propria, inizialmente prevista con decorrenza dall'anno 2014, e sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili;

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.284 del 6 dicembre 2011), convertito – con modificazioni – nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n.251) recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*;

**VISTO** il D.L. 2 marzo 2012 n.16, convertito – con modificazioni – nella legge 26 aprile 2012, n.44 recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”*;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/05/2012 n.3/DF;

**VISTO** in particolare l'articolo 13 del sopra richiamato D.L. 201/2011, con il quale è stata disposta l'anticipazione – in via sperimentale – dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, su tutto il territorio nazionale, con applicazione a regime della stessa fissata al 2015;

### **CONSIDERATO:**

- tra l'altro, che il medesimo articolo ha esteso la base imponibile della nuova imposta anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale, oltre che determinato le aliquote base, rispettivamente 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 7.6 per mille per gli altri immobili, e modificato i moltiplicatori delle rendite, ai fini della determinazione dell'imposta da corrispondere;
- che la norma fa comunque salva la potestà regolamentare degli Enti locali, in materia di tributi locali e di determinazione delle relative aliquote, consentendo ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili;

**RILEVATO** che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all'abitazione principale, dovrà compensare l'abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa, mentre il gettito derivante dagli altri immobili, calcolato ad aliquota base, viene introitato direttamente dallo Stato in misura pari al 50%;

**CONSIDERATA** la complessità della disciplina e soprattutto il carattere sperimentale dell'applicazione della nuova imposta, che determinano una oggettiva difficoltà ad effettuare proiezioni pienamente affidabili riguardo al gettito atteso;

**DATO ATTO** tra l'altro che, secondo quanto disposto dal comma 17 del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011, le differenze di gettito stimato ad aliquota di base derivanti dall'applicazione della nuova imposta determineranno corrispondenti variazioni sul fondo sperimentale di riequilibrio, istituito a mente dell'articolo 2 del citato decreto n.23/2011 e ss.mm.ii.:

**RILEVATO** pertanto che, al fine di poter mantenere i necessari equilibri di bilancio, anche in virtù dei ripetuti provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, si rende necessario determinare, in fase di prima applicazione, un'aliquota di base pari allo 0,95 per cento, corrispondente all'aliquota di base fissata dall'art.13 – comma 6 – del D.L. 201/2011 (0,76 per cento), incrementata di 0,19 punti percentuali, mantenendo invece l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, come già disposto dal comma 7 del medesimo art.13 sopra richiamato:

**DATO ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012, fatta comunque salva l'espressa previsione di cui all'art.13 – comma 12-bis del D.L. 201/2011, convertito – con modificazioni – nella legge n.214/2011 e ss.mm.ii., che consente, mediante adozione di un apposito D.P.C.M., la modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni fino al 10 dicembre 2012, al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012, oltre che la possibilità per questo Comune di intervenire, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del T.U.E.L. entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati a seguito della verifica del gettito reale riscontrato alla scadenza della prima rata:

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 – comma 2 – del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione:

**VISTA** la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – prot. n.5343 del 06/04/12, relativa all'avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

**VISTO E RICHIAMATO** l'articolo 52 del D.Lgs. 20 dicembre 1992 n.504 e ss.mm.ii.:

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni ed integrazioni:

### **DELIBERA**

- istituire nel Comune di Ariccia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011 e dell'articolo 13 del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii., l'Imposta Municipale Propria – IMU – in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012:
- determinare, per l'anno 2012, le seguenti misure di aliquote ai fini dell'imposta Municipale Propria – IMU:
  - aliquota ordinaria nella misura dello 0,95% (zerovirgolanovantacinqueper cento), corrispondente all'aliquota di base fissata dall'art.13 – comma 6 – del D.L. 201/2011 (0,76 per cento), incrementata di 0,19 punti percentuali;
  - aliquota abitazione principale e per le relative pertinenze, come definite dall'art.13 – comma 2 – del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii., nella misura dello 0,4% (zerovirgolaquattroper cento), come già disposto dal comma 7 del medesimo art.13 sopra richiamato;



- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 nella misura dello 0,2% (zerovirgoladueper cento), come già disposto dal comma 8 del medesimo art.13 sopra richiamato;
- fare comunque salvo e confermato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 – comma 12-bis del D.L. 201/2011, convertito – con modificazioni – nella legge n.214/2011 e ss.mm.ii., nel caso in cui intervenga, entro la data stabilita del 10 dicembre 2012, un apposito D.P.C.M. di modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni, tale variazione determinerà conseguentemente e corrispondentemente le aliquote stabilite a livello comunale con la presente deliberazione;
- dare atto che la tabella esplicativa per il calcolo dell'imposta municipale propria – IMU, – da applicarsi all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è la seguente:

MULTIPLICATORE IMU e ALIQUOTE			
CATEGORIA CATASTALE	MULTIPLICATORE IMU	ALIQUOTA IMU Abitazione principale %	ALIQUOTA IMU Ordinaria %
A (diverso da A/10). C/2, C/6, C/7	160	0.4	0.95
B	140		0.95
C/3, C/4, C/5	140		0.95
A/10 e D/5	80		0.95
D (escluso D/5)	60		0.95
C/1	55		0.95
Fabbricati rurali uso strumentale			0.2

- determinare, per l'anno 2012, le seguenti misure di detrazioni/agevolazioni ai fini dell'imposta Municipale Propria – I.M.U.:
  - detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (in misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali ammissibili, ovvero C/2, C/6, e C/7), in misura pari ad € 200,00 (duecento/00) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni **figlio** di età inferiore a 26 anni, purché dimori e risieda abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sino ad un massimo complessivo della detrazione di € 400,00 (quattrocento/00), con espressa esclusione di qualsiasi ipotesi di rimborso nel caso in cui le detrazioni superino l'importo dell'imposta da pagare;
  - applicazione dell'aliquota ridotta nella misura dello 0,4% (zerovirgolaquattroper cento) nel caso di unica abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero sanitario o seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, né occupate dall'eventuale nudo proprietario;

- dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art.172 – comma 1 – lettera c) – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.:
- inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante trasmissione telematica della stessa sul portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 52 – comma 2 – secondo periodo – del D.Lgs. n.446/1997 e ss.mm.ii., come da apposita comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale prot. n.5343 del 06/04/12;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.,

**IL COMMISSARIO**  
F.to Dott.ssa Enza Caporale

**IL Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa Claudia Tarascio

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c.1, del T.U. 18/8/2000, n. 267);
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li

**05 GIU. 2012**

**IL Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa Claudia Tarascio

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ..... **05 GIU. 2012** .....

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);  
 è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, li

**05 GIU. 2012**

**IL Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa Claudia Tarascio

Per copia conforme all'originale

Li. **05 GIU. 2012**



**SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO**